

COMUNE DI
SANNAZZARO DE' BURGONDI

**REGOLAMENTO DI
POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con deliberazione C/C n° 5 del 28.03.2003
modificato agli art. 26 27 28 bis (nuovo articolo) con
deliberazione C/C n° 34 del 15.07.2004

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, e del D.P.R. 10/09/1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme, dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone, a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e sull'uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, la gestione e la custodia dei cimiteri e dei locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ARTICOLO 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria, di competenza del Comune, sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo. Sono demandate al Comando di Polizia Municipale le attività di eventuale controllo, anche su segnalazione o richiesta da parte dei responsabili del servizio cimiteriale i quali, sono comunque abilitati a rilevare le infrazioni all'interno dei Cimiteri.
2. Le competenze affidate dal DPR 285/90 al coordinatore Sanitario della ASL sono svolte da struttura a ciò delegata con proprio atto della Regione.

ARTICOLO 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente o per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

ARTICOLO 4

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici Comunali sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/09/1990, l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione e quelle disponibili, oltre ad ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio o nel cimitero:
 - a) L'orario di apertura e chiusura nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali;
 - b) Copia del presente regolamento;
 - c) L'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - d) L'elenco delle tombe la cui concessione è in scadenza;
 - e) L'elenco delle ditte esecutrici dei lavori connessi alle tumulazioni ed estumulazioni.

TITOLO II
STRUTTURE E SERVIZI
MORTUARI

ARTICOLO 5
Ammissione nelle strutture cimiteriali

1. Con apposita ordinanza del Sindaco sono regolamentati:
 - a) l'orario di apertura del cimitero e delle strutture necroscopiche cimiteriali;
 - b) la disciplina di ingresso a tali strutture;
 - c) ogni altra norma relativa a particolari divieti;
 - d) i riti funebri.
2. La posa di monumenti, cippi, lapidi e copri-tomba, difformi da quanto previsto dal successivo art. 35 deve essere autorizzata dal Servizio Territorio Ambiente.

ARTICOLO 6
Servizi gratuiti

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge o indicati nel regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi in particolare:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri presso il deposito di osservazione o l'obitorio comunale;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
 - d) l'uso delle celle frigorifere presso il deposito di osservazione o l'obitorio e presso la camera mortuaria del cimitero;
 - e) la concessione dell'area in campo comune,
 - f) la deposizione di ossa in ossario comune;
 - g) il feretro delle salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, previa segnalazione motivata dell'indigenza da parte dei competenti servizi comunali;
 - h) esumazioni ordinarie.

TITOLO III
NORME DI POLIZIA
MORTUARIA

ARTICOLO 7
Feretri

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche previste dalla legge vigente in materia.
2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti preferibilmente di tessuti naturali ovvero decentemente avvolta in lenzuola.
3. In ciascun feretro non si possono racchiudere che una sola salma fatto salvo madre e neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto.
4. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusa vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui all'art.30 del DPR 285/90.
5. Nel caso in cui la salma sia destinata all'inumazione, sempre che il trasporto avvenga nell'ambito del Comune in luogo diverso dal cimitero, a norma dell'art. 24 del DPR 285/90, non si applicano le disposizioni dell'art. 25 del DPR 285/90.

ARTICOLO 8
Chiusura del feretro e verifica

La chiusura del feretro è eseguita da personale debitamente addestrato. In ogni caso è effettuata dopo il rilascio dell'autorizzazione alla sepoltura. Chi provvede alla chiusura deve verificare l'identità del cadavere, la rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del DPR 285/90, nonché, in caso di decesso dovuto a malattie infettive-diffusive, a quanto prescritto dagli articoli 18 e 25 e infine, l'avvenuto trattamento antiputrefattivo, eseguito dal personale a ciò delegato dall'azienda sanitaria locale.

ARTICOLO 9
Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

ARTICOLO 10

Gestione del servizio

Il servizio di trasporto può essere svolto nel Comune da ciascun soggetto titolare sia delle autorizzazioni del commercio per la vendita di articoli funerari che della licenza di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza del 1931.

Le imprese esercenti il servizio di trasporto salme devono:

- a) Essere in possesso dell'autorizzazione al commercio per la vendita di articoli funerari e dell'autorizzazione per agenzia di onoranze funebri di cui all'art. 115 T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza 18/6/1931 n. 773;
- b) Assumere tutte le spese, i rischi e le responsabilità loro derivanti da detto servizio;
- c) Garantire la continuità di tale servizio pubblico anche in caso di epidemia o mortalità eccezionali;
- d) Segnalare al comune il nominativo del proprio rappresentante quale responsabile della gestione del servizio, oltre ad un recapito o agenzia per comunicazioni, chiamate o quant'altro possa occorrere;
- e) Esporre il listino dei prezzi di tutte le prestazioni funebri offerte e del costo del trasporto delle salme, in modo ampiamente visibile all'utenza, così come previsto dall'art. 120 del T.U. 18/6/1931 n. 773 nonché fornire copia al Comune per la sua esposizione all'Albo Pretorio e in altri luoghi pubblici;
- f) Adibire al servizio personale dipendente dell'impresa esercente il servizio di trasporto onoranze funebri;
- g) Fornire informazioni chiare e complete relativamente ai servizi prestati, illustrare al committente le eventuali tipologie e sottoporre i prezzi relativi senza influenzarne le scelte;
- h) Informare dettagliatamente l'utenza circa il disbrigo delle pratiche amministrative relative al decesso;
- i) Effettuare una pubblicità chiara e semplice con esclusione di qualsiasi forma sensazionale, mendace ed indecorosa;
- j) Trattare con gli interessati al servizio funebre, per presentare le proprie prestazioni, solo a mezzo dei responsabili o loro rappresentante, e/o del personale dipendente qualificato;
- k) Non utilizzare personale estraneo all'impresa e non corrispondere mance o compensi a terzi al fine di acquisire funerali;
- l) Negoziare gli affari esclusivamente nella sede dell'impresa salvo diversa ed esplicita richiesta del committente.

Ai sensi dell'art. 19 del DPR 10/9/1990 n. 285 le ditte che svolgono il trasporto ai sensi del presente articolo, sono tenute al pagamento di un diritto fisso nella misura stabilita con provvedimento dell'Amministrazione Comunale.

Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in esenzione da qualunque diritto.

ARTICOLO 11

Trasporti funebri

1. I trasporti funebri sono a pagamento e gratuiti.

Il trasporto funebre è:

- a) Gratuito se eseguito in carro chiuso (furgone), con prestazione di un solo necroforo autista e con percorso diretto, senza soste, dal luogo di decesso o di deposito al Cimitero, fermi restando gli obblighi di cui ai punti 6 e 7;
- b) A pagamento, quando siano richiesti dai familiari o di chi ne ha interesse, servizi e trattamenti speciali (prestazioni di necroforo oltre il primo, mezzi di trasporto al seguito del carro funebre per il trasporto dei dolenti, soste per onoranze religiose o civili, anche quando tali onoranze si svolgano presso Istituti ed Enti di ricovero che abbiano al loro interno spazi idonei alla celebrazione delle onoranze stesse, compresi i cimiteri cittadini).

I trasporti si distinguono in due categorie: adulti e bambini.

Sono considerati bambini i minori di anni dieci.

2. L'orario dei funerali viene fissato d'intesa con le autorità religiose, salvo, comprovati motivi, in casi eccezionali da autorizzarsi per iscritto dal Sindaco, non si effettueranno funerali nei giorni di domenica e festivi.

Nel caso in cui le festività infrasettimanali dovessero cadere nei giorni di sabato o lunedì, i funerali si svolgeranno di norma la domenica.

I funerali si effettueranno, comunque, il 26 dicembre ed il lunedì successivo alla Pasqua.

3. Per ogni trasporto funebre è dovuto all'Amministrazione Comunale un diritto fisso, ai sensi dell'art. 19 comma 3° del DPR 285/90, nella misura stabilita dal Comune. Detto diritto non è dovuto per i trasporti eseguiti da terzi di ceneri o resti mortali, e per le salme, provenienti da altri Comuni, trasportate all'obitorio comunale su disposizione dell'autorità giudiziaria e, successivamente, dirette ad altri Comuni o all'estero. E' dovuto in ogni altro caso, comprese le salme dirette ai forni crematori, indipendentemente dalla successiva destinazione delle ceneri.

4. Il trasporto di salme dal luogo del decesso al deposito di osservazione, se avvenuto in luogo pubblico, o per accidente, alla sala di autopsia, anche su richiesta dell'autorità giudiziaria, si esegue, a cura del Comune, in carro chiuso.

5. Il trasporto s'intende dal luogo di osservazione, benché con sosta in luogo di culto, fino al luogo di sepoltura, all'interno del cimitero.

6. La collocazione del feretro nel colombario o nella tomba, deve avvenire sotto la sorveglianza di personale incaricato dall'Amministrazione Comunale.

7. Le operazioni di collocazione del feretro nel loculo, sono di competenza dell'impresa affidataria del servizio di tumulazione ed inumazione.

8. L'apertura delle tombe deve essere sempre autorizzata dalle autorità competenti.



TITOLO IV
CONCESSIONI CIMITERIALI
SEPOLTURE PRIVATE

ARTICOLO 12
Sepulture private

A privati o a enti può essere concesso l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazioni individuali, per famiglie e collettività.

Tali concessioni sono tutte a pagamento, a durata limitata.

Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d'uso di una sepoltura privata deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione, diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune come previsto dall'art. 953 del c.c.

ARTICOLO 13

Durata delle concessioni e diritto alla sepoltura dei loculi.

La concessione delle tombe, ad un posto, a cielo scoperto ha durata di anni 30 (trenta) con la possibilità di due rinnovi trentennali successivi per un periodo massimo complessivo di 90 (novanta) anni. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, non sono consentite sovrapposizioni di feretri. La concessione delle cappelle di famiglia ha durata di 99 (novantanove) anni con la possibilità di un rinnovo di eguale durata.

1. Fino al completamento della capienza del sepolcro, nelle cappelle di famiglia hanno diritto di sepoltura:
il concessionario;
il coniuge;
i discendenti in qualunque grado anche adottivi ed i loro coniugi;
gli ascendenti (genitori, nonni) del concessionario e del coniuge.
2. Se il concessionario è una comunità o un ente, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.
3. Il concessionario può eccezionalmente consentire, previa autorizzazione del dirigente del servizio, la tumulazione di altri parenti fino al sesto grado e affini che ne abbiano fatto richiesta scritta. Nel caso i concessionari siano più di uno, l'autorizzazione è subordinata all'assenso di tutti.
4. Nel caso che il concessionario o i concessionari siano deceduti, gli aventi diritto, di comune accordo, sempre che vi siano loculi disponibili, possono prestare il suddetto assenso anche per la tumulazione delle salme dei propri parenti ed affini sino al sesto grado, con le stesse modalità di cui sopra.
5. Può altresì essere consentita, in seguito a richiesta dei concessionari o degli aventi diritto sottoscritta alla presenza di un impiegato addetto, la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari o aventi diritto.
6. Può essere consentita inoltre, con le stesse modalità del caso precedente, la tumulazione di persone conviventi, come attestato nella rispettiva certificazione anagrafica.

ARTICOLO 14

Domande

Chiunque può ottenere la concessione di una sepoltura privata, mediante il pagamento del corrispettivo stabilito dagli organi competenti.

La relativa domanda dovrà indicare cognome, nome ed indirizzo del richiedente, nonché tutte quelle altre indicazioni che servono a ben determinare la richiesta.

ARTICOLO 15

Non commerciabilità

Non può essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

E' fatto espresso divieto ai concessionari di cedere o trasmettere il loro diritto di uso, sia totalmente che parzialmente, tanto per atto fra vivi quanto per atto di ultima volontà.

ARTICOLO 16

Proroga di concessione di loculi

Allo scadere della concessione di una sepoltura e limitatamente al periodo fissato nei precedenti artt. 12 e 13, il concessionario o, nel caso di suo decesso, gli aventi diritto alla tumulazione o facoltà di tumulazione o comunque, in mancanza di tutti questi, gli interessati dovranno inoltrare domanda di rinnovo.

Trascorsi 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'avviso della scadenza, in mancanza di tale domanda, l'area con i loculi cadrà nella libera disponibilità del Comune, mentre la destinazione delle costruzioni sovrastanti diventerà di proprietà del Comune senza alcun obbligo di rimborso o indennizzo. Il rinnovo della concessione verrà accordata quando i richiedenti abbiano ottemperato a tutte le prescrizioni del presente regolamento e solo dopo aver constatato che sono state eseguite le opere necessarie al decoro e alla buona conservazione della sepoltura e delle opere sovrastanti.

All'atto di rinnovo della concessione, dovrà essere versato al Comune un importo calcolato secondo la tariffa in vigore al momento della scadenza.

Gli aventi diritto o facoltà di tumulazione o gli interessati che sottoscrivono l'atto di proroga, sono soggetti agli stessi obblighi propri dei concessionari, risultanti dal presente regolamento e dalla legge generale.

ARTICOLO 17

Concessioni e spese

Le concessioni originarie e le relative proroghe devono essere redatte in forma scritta e sono soggette a registrazione.

Le spese inerenti e conseguenti agli atti di concessione e proroga sono a carico dei concessionari o, comunque, dei richiedenti.

ARTICOLO 18

Manutenzione della sepoltura

Il concessionario, i suoi successori e, comunque, gli eventuali interessati , sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative, ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene, a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se necessario la rimozione delle opere pericolanti e indecorose.

ARTICOLO 19

Recupero a favore del Comune

- a. Aree libere: il concessionario dei loculi sui quali non siano state eseguite opere, salvo siano stati raggiunti i termini per la decadenza, può retrocedere i loculi al Comune e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi. Il Comune rimborserà il 50 % del valore della concessione, alla tariffa in vigore al momento della rinuncia, in proporzione agli anni non usufruiti, dalla richiesta della retrocessione alla scadenza della concessione.
- b. Aree con parziale costruzione: se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma cui alla lettera precedente. Il concessionario ha il diritto al recupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre un mese dalla rinuncia.
- c. Rinuncia ai diritti e cessione delle opere: i titolari di loculi possono volontariamente cedere i diritti relativi e la proprietà delle aree in soprassuolo, al Comune, senza alcun rimborso.

ARTICOLO 20

Rinuncia di un contitolare

La rinuncia da parte di un contitolare a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione; essa deve risultare da atto sottoscritto dagli interessati alla presenza di un impiegato addetto.

ARTICOLO 21

Decadenza della concessione e revoca

La decadenza dalle concessioni per sepolture private, può essere dichiarata, senza rimborso del corrispettivo versato, previa diffida, per i seguenti motivi:

- a. Quando per morte dei concessionari o per mancanza di discendenti o per altre cause, le sepolture non sono tenute in buone condizioni di manutenzione e le costruzioni sovrastanti costituiscono un pericolo per le persone;
- b. Per inadempienze di ogni altro obbligo previsto nella medesima concessione.

La decadenza viene pronunciata con apposita determinazione del Responsabile del Servizio, su segnalazione scritta del competente ufficio, con la quale si provvederà anche relativamente alla sistemazione delle salme o dei resti esistenti nella sepoltura.

La concessione di ogni tipo di sepoltura può essere revocata per esigenze generali del Cimitero.

ARTICOLO 22

Area

Gli appezzamenti destinati alle tombe di famiglia comprendono la metà dei vialetti di disimpegno ed il muro di cinta corrispondente, quando esiste.

I concessionari di sepolture private, hanno l'obbligo di delimitare convenientemente lo spazio da loro occupato e di indicare a loro cura e spese, con conveniente materiale, il recinto, campo, sezione e numero della particella.

E' fatto divieto di suddividere particelle già delimitate.

ARTICOLO 23

Cessazione della sepoltura

Allo scadere della sepoltura o in caso di rinuncia o decadenza o revoca, il Comune rientra nella disponibilità dell'area.

ARTICOLO 24

Segnalazione di scadenza della sepoltura

1. L'Amministrazione Comunale comunicherà, ai concessionari o, in loro mancanza, ad uno degli aventi diritto, il quale è tenuto a darne notizia agli altri cointeressati, la scadenza delle concessioni.
2. La scadenza della concessione, relativamente ai depositi con sovrapposizione antecedenti l'entrata in vigore del presente Regolamento, sarà prorogata per 30 (trenta) anni a partire dalla tumulazione della seconda salma. La tariffa relativa alla proroga verrà calcolata rapportando il costo complessivo della proroga al numero degli anni eccedenti la scadenza naturale della prima concessione.

TITOLO V
CONCESSIONI CIMITERIALI
COLOMBARI

ARTICOLO 25
Colombari

E' consentita, mediante pagamento del corrispettivo stabilito dall'organo competente, la tumulazione di salme in appositi colombari costruiti a cura e spese del Comune.

ARTICOLO 26
Durata delle concessioni dei colombari

La concessione dei loculi e delle sepolture singole è individuale e nominativa ad ha durata di anni 40 (quaranta) dalla data di stipula del contratto; a richiesta degli interessati può essere rinnovata per il suddetto periodo, previo pagamento della tariffa in vigore al momento della scadenza.

La richiesta deve essere avanzata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione della scadenza che verrà fatta dall' Ufficio competente.

La rimozione delle salme per le quali non viene chiesto il rinnovo della concessione verrà fatta a cura e spese del comune; i resti mortali verranno tumulati nell'ossario comunale o nel campo comune.

ARTICOLO 27

Modalità della concessione

1. I colombari sono concessi a coloro che ne facciano apposita richiesta. Tuttavia il comune , in caso di particolari esigenze, si riserva la facoltà di concedere il colombario solo in caso di persone decedute.
Di tali particolari esigenze dovrà essere informata la cittadinanza mediante apposito avviso da esporre al cimitero.
2. Può essere concesso l'acquisto di un secondo colombario, con le modalità previste dagli articoli precedenti, al coniuge vivente.
3. Nei colombari è possibile tumulare, oltre alla salma, resti ossei o ceneri del coniuge o dei parenti entro il secondo grado.
4. Tutte le spese dell'atto di concessione sono a carico del richiedente.

ARTICOLO 28

Scadenza della concessione

Scaduta la concessione, il colombario rientra nella libera disponibilità del Comune. Per quanto riguarda gli avvisi di scadenza, questi ultimi e le modalità di rinnovo verranno comunicati dal competente ufficio ai concessionari, o in loro mancanza agli aventi diritto.

Articolo 28 bis

Recupero a favore del comune

Qualora il concessionario prima della naturale scadenza rinunciasse alla concessione il Comune:

- A. In caso di colombario mai utilizzato rimborserà al concessionario il costo di acquisto sostenuto al netto delle spese di registrazione
- B. In caso di colombario utilizzato, se il periodo di utilizzazione è inferiore ad anni 20, rimborserà al concessionario il 50 % costo sostenuto al momento della concessione, al netto delle spese di registrazione, e di eventuale bonifica del loculo.
Qualora il periodo di utilizzazione fosse superiore ad anni 20 nessun rimborso avrà luogo.

TITOLO VI
CONCESSIONI CIMITERIALI
CELLETTE OSSARIO

ARTICOLO 29
Cellette ossario

Le cellette ossario sono concesse in uso ai privati per anni 99 (novantanove), decorrenti dalla data di stipula del contratto, con possibilità di rinnovo per altri 99 (novantanove) anni previo pagamento della tariffa stabilita.

Le spese relative agli atti di concessione, inerenti e conseguenti, sono a carico dei concessionari.

ARTICOLO 30
Nominatività delle concessioni

La concessione di cellette ossario è sempre nominativa e gli assegnatari non possono essere sostituiti da altri, pena la decadenza.

E' possibile la doppia tumulazione di resti ossei o di ceneri di coniugi o di parenti fino al secondo grado. In tal caso, comunque, non varierà né il periodo di concessione né quello di eventuale rinnovo.

E' parimenti possibile, con le modalità di cui sopra, la tumulazione di resti o ceneri di conviventi, come da risultanze anagrafiche.

ARTICOLO 31
Rinuncia

In caso di rinuncia alla concessione, il Comune rientrerà in possesso della celletta ossario prima della naturale scadenza.

TITOLO VII

INUMAZIONI

ARTICOLO 32

Campi comuni

Nel cimitero del Comune vi sono campi comuni per inumazioni gratuite. Nei campi comuni devono essere inumate le salme che, secondo le norme di legge vigenti, devono essere ricevute nei cimiteri cittadini e per le quali non venga richiesta altra destinazione o non esista diritto alla tumulazione in sepolture private a pagamento. Le inumazioni nei campi comuni hanno durata di anni 10 (dieci).

Ogni fossa, nei campi comuni di inumazione, sarà contraddistinta, a cura del Richiedente , da un cippo e da un contorno che delimiti la terra, di materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici, (serizzo) e portante un numero progressivo, e con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento.

La richiesta di seppellimento dovrà essere presentata al Comune.

ARTICOLO 33

Esumazione

Trascorso il periodo di 10 (dieci) anni dall'inumazione, la salma verrà esumata a cura del Comune con spese a carico del concessionario e/o discendenti.



Titolo VIII
CREMAZIONI

ARTICOLO 34
Dispersione delle ceneri

Le ceneri derivanti dalle cremazioni possono essere tumulate o disperse.

La dispersione verrà effettuata in un'apposita area (cinerario comunale); la tariffa per le dispersioni è determinata dal Comune.

Le ceneri per le quali si richiede la tumulazione devono essere collocate in cellette ossario il cui costo è stabilito dal Comune. La durata della concessione delle suddette cellette è di anni 99 (novantanove).

TITOLO IX

OPERE

ARTICOLO 35 Dimensione delle opere

Le nuove opere inerenti alle sepolture private devono essere contenute nei limiti dell'area concessa e non devono comunque superare mt. 2,50 di lunghezza; mt. 1,20 di larghezza con altezza massima di mt. 1,50.

Le cappelle non devono superare le seguenti dimensioni: mt. 5,00 in lunghezza; mt. 4,50 in larghezza; altezza mt. 4,00.

E' vietato riunire riunire per unica costruzione due o più aree.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

ARTICOLO 36 Divieto di cantiere e asporto dei rottami

I materiali non potranno essere introdotti se non già portati a completa lavorazione. E' vietato formare cantieri di lavoro entro il recinto del Cimitero. Vi potranno essere effettuati i tagli per le sconessure di pietre quando ciò sia tecnicamente riconosciuto indispensabile dall'Ufficio Tecnico Comunale.

La terra ed i rifiuti provenienti da scavi , da costruzioni ecc. dovranno essere sollecitamente asportati dal cimitero a cura e spese dell'esecutore dei lavori e smaltiti conformemente al D.Lgs. 22/1997 (art. 21 lett. d ; art. 7 comma 2 lett. f)

ARTICOLO 37 Opere nei campi comuni

Nei campi comuni è permessa la posa di una lastra di marmo che rispetti le misure: altezza cm 60 Larghezza cm 50; tale lastra deve essere conforme a quanto previsto nel precedente art. 32.

Sopra le fosse in campo comune sono vietate le opere in muratura, cordonetti in cemento, piccole cancellate in ferro ed altro.

ARTICOLO 38

Ornamenti

Sui colombari e sugli ossari sono ammessi portafiori di marmo, bronzo o altro metallo esclusi il ferro e la ghisa, della sporgenza massima di cm. 15 dalla fascetta di rivestimento.

I medaglioni in rilievo non potranno sporgere oltre i cm. 10 misurati come sopra.

Sui colombari e ossari è vietato applicare portalumi per illuminazione a cera ed a olio.

ARTICOLO 39

Registro di categoria

Le Ditte che intendono eseguire lavori all'interno del Cimitero per conto dei concessionari di sepolture, per la manutenzione delle cappelle o manufatti in genere, devono essere in possesso dell'iscrizione alla CCIA, ed il personale operante dovrà essere alle dirette dipendenze della Ditta.

ARTICOLO 40

Divieto di ingresso


Salvo speciali permessi rilasciati dall'Ufficio Tecnico, l'ingresso al Cimitero è ammesso solo a piedi.

ARTICOLO 41

Illuminazione

Le candele o i lumi devono essere racchiusi in apposito contenitore atto ad evitare qualsiasi sgocciolamento.

L'illuminazione elettrica votiva è fornita esclusivamente dall'Amministrazione Comunale tramite la ditta incaricata, sulla base del canone debitamente approvati.



TITOLO X
Disposizioni finali

ARTICOLO 42
Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento al Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, nonché alle altre disposizioni statali e regionali in materia.